



**Agenzia per l'Italia Digitale**  
**Presidenza del Consiglio dei Ministri**

**SPECIFICHE OPERATIVE PER L'IDENTIFICAZIONE  
UNIVOCA DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI,  
DELLE AMMINISTRAZIONI, DESTINATARI DELLA  
FATTURAZIONE ELETTRONICA**

**Indicazioni operative previste dall'allegato D al decreto attuativo di cui al comma  
213 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.**



**STATO DEL DOCUMENTO**

<b>revisione</b>	<b>data</b>	<b>note</b>
1.0.0	31 ottobre 2012	Versione iniziale
1.0.1	8 novembre 2012	Revisione
1.0.2	26 giugno 2013	Aggiornamento emanazione DM Fatturazione

Sintesi dei cambiamenti

<b>lista dei principali cambiamenti rispetto la revisione precedente:</b>

<b>Redazione del documento</b>	<b>Verifica del documento</b>
Alberto Carletti, Fabio Massimi	Maria Pia Giovannini



## Indice dei contenuti

<b>STATO DEL DOCUMENTO .....</b>	<b>2</b>
<b>DEFINIZIONI E ACRONIMI .....</b>	<b>5</b>
<b>RIFERIMENTI NORMATIVI.....</b>	<b>6</b>
<b>DESTINATARI.....</b>	<b>7</b>
<b>1. INDICAZIONI GENERALI .....</b>	<b>9</b>
1.1 L'Indice delle Pubbliche Amministrazioni .....	9
1.2 Cenni sulla struttura dell'IPA .....	9
1.3 Utilizzo dell'IPA ai fini della Fatturazione elettronica .....	10
1.3.1 Codice identificativo dell'Ufficio dell'Amministrazione destinatario di fatturazione elettronica .....	10
1.3.2 Il servizio di "Fatturazione elettronica" .....	10
<b>2. INDICAZIONI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.....</b>	<b>12</b>
2.1 Procedure e modalità di interazione con l'IPA .....	12
2.2 Operazioni propedeutiche all'inserimento nell'IPA delle informazioni relative al servizio di fatturazione elettronica .....	12
2.2.1 Accredитamento all'IPA.....	12
2.2.2 Pubblicazione della struttura organizzativa.....	12
2.3 Inserimento delle informazioni relative al servizio di Fatturazione elettronica .....	13
2.4 Aggiornamento e cancellazione dei dati relativi al servizio di Fatturazione elettronica .....	13
2.5 Raccomandazioni.....	13
2.5.1 Comunicazione del "codice ufficio" ai fornitori.....	13
2.5.2 Tempestivo e corretto aggiornamento dell'IPA .....	13
<b>3. INDICAZIONI PER GLI OPERATORI ECONOMICI.....</b>	<b>15</b>
3.1 Fruibilità delle informazioni relative al servizio di Fatturazione elettronica pubblicate nell'IPA .....	15
3.2 Contratti di fornitura in corso .....	15
3.3 Nuovi contratti di fornitura .....	16



**4. PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE SPECIFICHE OPERATIVE.....17**



## DEFINIZIONI E ACRONIMI

Definizione/Acronimo	Descrizione
Agenzia per l'Italia Digitale/AgID	Agenzia, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del consiglio dei ministri, preposta alla realizzazione dell'Agenda digitale italiana.
CAD	Codice dell'amministrazione digitale: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 aggiornato con le modifiche e integrazioni successivamente introdotte. Il testo vigente del CAD è disponibile all'indirizzo <a href="http://www.digitpa.gov.it/Amministrazione-digitale/CAD-testo-vigente">http://www.digitpa.gov.it/Amministrazione-digitale/CAD-testo-vigente</a> .
IPA	Indice della Pubblica Amministrazione, gestito dell'Agenzia per l'Italia digitale, consultabile all'indirizzo <a href="http://www.indicepa.gov.it">http://www.indicepa.gov.it</a>
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) è un protocollo standard per l'interrogazione e la gestione di archivi elettronici. Registrandosi al portale IPA è possibile fruire dei dati tramite interfaccia applicativa che utilizza il protocollo LDAP.
Open Data	Gli Open Data sono tipologie di dati liberamente accessibili a tutti, senza restrizioni di copyright, brevetti o altre forme di controllo che ne limitino la riproduzione. Collegandosi al portale IPA è possibile effettuare il download di <i>dataset</i> conformi allo standard <i>Open Data</i> .
PEC	La Posta Elettronica Certificata disciplinata dal DPR 11 febbraio 2005 n. 68, è un sistema di posta elettronica che fornisce al mittente documentazione elettronica, con valore legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici.
SdI	Sistema di Interscambio rappresenta l'infrastruttura istituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso la quale avviene la trasmissione delle fatture elettroniche verso l'Amministrazione (art.1, comma 211, legge 24 dicembre 2007 n. 244).
UO	Unità organizzativa. Si definiscono Unità Organizzative gli uffici in cui è organizzata una Amministrazione. In questo documento Unità organizzativa e Ufficio sono utilizzati come sinonimi.
URI	Uniform Resource Identifier è una stringa che identifica univocamente una risorsa generica che può essere un indirizzo di un servizio web, un server FTP, ecc.



## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*" - Articolo 1, commi dal 209 al 214.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, recante "*Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428*", pubblicato in G.U. n. 272 del 21 novembre 2000;

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, recante "*Codice dell'amministrazione digitale*";

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, recante "*Individuazione del gestore del sistema di interscambio della fatturazione elettronica nonché delle relative attribuzioni e competenze*". pubblicato in G.U. n. 103 del 3 maggio 2008;

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 aprile 2013, n.55, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, recante "*Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*" pubblicato in G.U. n. 118 del 22 maggio 2013, di seguito indicato anche con DM Fatturazione.



## **DESTINATARI**

I destinatari del presente documento sono le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le amministrazioni autonome e i loro intermediari, gli operatori economici fornitori della P.A. e i loro intermediari.



## **PREMESSA**

Al fine di consentire al Sistema di Interscambio (SdI) di recapitare le fatture elettroniche alle P.A. destinatarie, tutti gli Uffici delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali che si configurano come soggetti destinatari di fattura elettronica devono essere identificati per mezzo di un codice univoco denominato “codice ufficio” assegnato dall’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

L’IPA è l’anagrafica di riferimento per la fatturazione elettronica e, ai sensi dell’articolo 3 del DM Fatturazione, provvede ad assegnare il codice identificativo univoco agli uffici identificati dalle pubbliche amministrazioni come deputati in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche. Rendendo consultabili tali codici univoci, IPA è l’anagrafica di riferimento per la fatturazione elettronica.

Il presente documento, redatto in attuazione di quanto previsto dall’allegato D al decreto 3 aprile 2013 n. 55 fornisce le specifiche operative volte a favorire l’applicazione delle regole di *identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione elettronica* di cui all’articolo 1, comma 213, lettera a) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.





## 1. INDICAZIONI GENERALI

### 1.1 L'Indice delle Pubbliche Amministrazioni

L'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) è istituito dall'articolo 11 del DPCM del 31 ottobre 2000 pubblicato su GU n. 272 del 21 novembre 2000.

L'Agenzia per l'Italia Digitale - ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 2 del CAD - garantisce la gestione e la disponibilità dei contenuti dell'IPA.

L'IPA rende disponibili le informazioni che le singole Pubbliche Amministrazioni sono tenute pubblicare relativamente alla propria struttura organizzativa.

Le suddette informazioni sono fruibili attraverso IPA in modalità pubblica attraverso un'interfaccia web o in formato Open data, ovvero attraverso un accesso riservato in modalità LDAP.

L'accreditamento all'IPA è obbligatorio per tutte le Amministrazioni, come previsto dall'art.12 del citato DPCM del 31/10/2000 recante le "Regole tecniche per l'adozione del protocollo informatico" e dall'art. 57-bis del CAD.

L'IPA è l'anagrafica cui il Sistema di Interscambio (SdI) fa riferimento per le funzioni di indirizzamento delle fatture elettroniche agli uffici centrali e periferici delle pubbliche amministrazioni deputati al ricevimento delle fatture elettroniche.

### 1.2 Cenni sulla struttura dell'IPA

Per comodità di lettura è di seguito illustrata in estrema sintesi la struttura dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La documentazione completa circa le funzionalità e le modalità di accesso a tutti i servizi di IPA è disponibile all'indirizzo [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it).

L'IPA è composto da due componenti logiche distinte:

- l'indice delle Unità organizzative (**IUO**) contenente le informazioni relative alla struttura organizzativa delle amministrazioni accreditate presso l'indice;
- l'indice delle Aree Organizzative Omogenee (**IAOO**), organizzato per amministrazioni e contenente le informazioni sulla composizione delle relative AOO.

In particolare **IUO** descrive la struttura organizzativa di ciascuna amministrazione in termini di unità organizzative e della relativa struttura gerarchica.

Nella struttura gerarchica implementata dall'IPA, in conformità alla norma RFC 1777, il livello più alto corrisponde alla PA accreditata.

Al fine di caratterizzare in modo completo le entità trattate, sono state definite tre classi di oggetti corrispondenti a:

- "Amministrazione"
- "Area Organizzativa Omogenea"
- "Unità organizzativa" (Ufficio)



In particolare, le amministrazioni accreditate nell'IPA sono descritte mediante un oggetto "Amministrazione" e la relativa struttura organizzativa è descritta mediante uno o più elementi della classe "Unità organizzativa".

### 1.3 Utilizzo dell'IPA ai fini della Fatturazione elettronica

Nell'IPA gli uffici centrali e periferici destinatari della fatturazione elettronica sono definiti da oggetti di tipo "Unità organizzativa" ai quali è associato uno specifico servizio denominato "Fatturazione elettronica".

Ai fini della fatturazione elettronica sono di specifico interesse le seguenti informazioni:

a) il codice identificativo dell'Ufficio destinatario di fattura (vedi § 1.3.1)	ai fini dell'univoca identificazione degli uffici delle amministrazioni destinatari della fatturazione
b) le informazioni relative al servizio di fatturazione elettronica (vedi §1.3.2)	al fine di consentire al Sistema d'interscambio di gestire il corretto istradamento delle fatture verso l'ufficio destinatario di fattura elettronica le amministrazioni devono fornire specifiche informazioni circa il canale trasmissivo scelto per la ricezione delle fatture elettroniche

#### 1.3.1 Codice identificativo dell'Ufficio dell'Amministrazione destinatario di fatturazione elettronica

Per ciascun Ufficio che l'Amministrazione definisce nell'IPA, l'IPA genera automaticamente un codice ufficio valorizzando il campo "**Codice Ufficio**", univoco all'interno dell'intera struttura dell'IPA.

Tale codice è una stringa alfanumerica di lunghezza pari a 6 caratteri.

Il "**Codice Ufficio**" identificativo dell'Ufficio destinatario di fatturazione è l'informazione che gli Operatori economici fornitori della P.A. devono inserire nell'elemento "**CodiceDestinatario**" presente nel tracciato della Fattura elettronica (cfr. Allegato A al DM Fatturazione) al fine dell'identificazione univoca, all'interno dell'Amministrazione, dell'Ufficio deputato al ricevimento della fattura elettronica. Si tratta quindi di una informazione indispensabile per consentire agli operatori economici l'invio della fattura elettronica.

#### 1.3.2 Il servizio di "Fatturazione elettronica"

Le Amministrazioni, per ogni Unità organizzativa (Ufficio) definita nell'IPA quale destinataria di fatturazione elettronica, devono inserire lo specifico servizio di "Fatturazione elettronica", indicando le informazioni specificate nella successiva Tabella 1.

In generale il servizio di fatturazione elettronica può essere associato ad una Unità organizzativa di qualsiasi livello tra quelle definite nella struttura organizzativa dell'Amministrazione.

Gli attributi specifici del servizio "Fatturazione elettronica" sono i seguenti:

N	Dato	Attributo	Note
1)	Nome servizio	nomcSFE	Nome del servizio di fatturazione elettronica Campo codificato. Il valore predefinito per il servizio di fatturazione elettronica è " <b>FATTURAZIONE</b> "
2)	Canale trasmissivo	canaleTrasmissivoSFE	Indica il canale di trasmissione prescelto per il servizio di fatturazione elettronica.



N	Dato	Attributo	Note
	utilizzato		Campo codificato. I valori predefiniti fanno riferimento alle modalità previste per la trasmissione delle fatture all'Amministrazione e sono i seguenti: <b>“PEC”</b> , <b>“SPCOOP”</b> , <b>SDIFTP”</b> I dettagli sulle modalità di trasmissione previste sono presenti nel documento “Specifiche tecniche operative delle Regole tecniche “di cui all’Allegato B al DM Fatturazione.
3)	Data validità canale trasmissivo	dataVerifica	Ultima data in cui l'amministrazione ha verificato il corretto funzionamento del canale
4)	Telefono del responsabile del servizio	telephonenumberRespSFE	Telefono del responsabile del servizio di fatturazione elettronica
5)	Mail del responsabile del servizio	mailRespSFE	Mail del responsabile del servizio di fatturazione elettronica. L'indirizzo di mail del responsabile nel caso della fatturazione elettronica viene utilizzata dallo <b>SdI</b> per eventuali comunicazioni da inoltrare all'ufficio (OU).
6)	Intermediario del servizio	intermediarioSFE	Specifica se l'ufficio (OU) si avvale di un intermediario per il servizio di fatturazione elettronica. Campo codificato. Valori ammessi <b>“SI”</b> , <b>“NO”</b>
7)	Indirizzo di posta elettronica del servizio	mailSFE	Indirizzo di posta elettronica utilizzato dal servizio di fatturazione elettronica nel caso in cui il canale trasmissivo prescelto sia la posta elettronica. Nel caso della fatturazione elettronica è l'indirizzo dichiarato dall'ufficio (OU) al quale lo SdI invierà le fatture. Se l'ufficio si avvale di un intermediario l'indirizzo sarà quello del soggetto che, per conto dell'ufficio, gestirà le fatture elettroniche. L'indirizzo di posta elettronica definito per il servizio è un indirizzo di posta certificata. Tipo campo: indirizzo mail
8)		URISFE	Indica la stringa che identifica univocamente la risorsa (indirizzo Web, servizio, ecc) per il <i>binding</i> con il servizio di fatturazione elettronica nel caso in cui il canale trasmissivo prescelto sia diverso da posta elettronica certificata. Il campo va valorizzato se il valore scelto per il campo <b>“canaleTrasmissivoSFE”</b> è diverso da <b>“PEC”</b>

Tabella 1 - Attributi specifici del servizio “Fatturazione elettronica”

Le informazioni relative al servizio di fatturazione elettronica sono fornite dall'Amministrazione nell'ambito delle procedure di inserimento e modifica dei dati ad essa afferenti nell'IPA (cfr. paragrafo 2.1).



## **2. INDICAZIONI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

### **2.1 Procedure e modalità di interazione con l'IPA**

Nell'ambito della documentazione pubblicata nella sezione “*Documentazione*” del sito web dell'IPA all'indirizzo [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it) sono descritti ruoli, compiti e attività di competenza delle amministrazioni pubbliche.

In particolare nel documento “*Guida IndicePA Area Pubblica*” sono descritte le modalità di accreditamento delle Pubbliche Amministrazioni all'IPA.

Nel manuale “*Guida IndicePA Area Riservata*” sono invece esposte le modalità operative per la gestione e l'aggiornamento dei dati della PA accreditata nell'IPA relativamente alle definizioni delle proprie Aree organizzative Omogenee (AOO), delle proprie Unità Organizzative (UO) e dei Servizi messi a disposizione, compreso il servizio di fatturazione elettronica.

Particolare attenzione va posta alla necessità di assicurare - da parte delle pubbliche amministrazioni - un processo di aggiornamento dei dati sull'IPA secondo tempi e modalità compatibili con le esigenze dei servizi esposti dallo SdI ai fini della fatturazione elettronica: si raccomanda pertanto di consultare la documentazione allo scopo predisposta sul sito “*Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione*” all'indirizzo <http://www.fatturapa.gov.it/>.

### **2.2 Operazioni propedeutiche all'inserimento nell'IPA delle informazioni relative al servizio di fatturazione elettronica**

Ai fini dell'inserimento delle informazioni relative al servizio di fatturazione elettronica ogni amministrazione, deve preventivamente:

- (a) accreditarsi nell'IPA ovvero (qualora fosse già accreditato) effettuare la procedura di “validazione” del proprio Codice Fiscale<sup>1</sup> al fine di assicurarne l'allineamento con i dati presenti nell'Anagrafe Tributaria;
- (b) pubblicare nell'IPA la propria struttura organizzativa;

#### **2.2.1 Accreditoamento all'IPA**

L'accreditoamento all'IPA consiste nella compilazione di una *form* on-line in cui l'Amministrazione dichiara le informazioni di carattere generale relative alla propria organizzazione e seguire la procedura riportata nel citato documento “*Guida IndicePA Area Pubblica*”.

#### **2.2.2 Pubblicazione della struttura organizzativa**

Le Amministrazioni sono tenute alla pubblicazione della propria Struttura organizzativa, con particolare riferimento agli Uffici destinatari di fatture elettroniche, attraverso la apposita interfaccia web dell'IPA, seguendo le indicazioni riportate nel citato documento “*Guida IndicePA Area Riservata*”.

Come già anticipato, per ciascuno degli Uffici pubblicati il sistema genererà un codice alfanumerico identificativo univoco di 6 caratteri.

<sup>1</sup> vedi citato documento “*Guida IndicePA Area Riservata*”,



## 2.3 Inserimento delle informazioni relative al servizio di Fatturazione elettronica

Completate le attività propedeutiche, l'Amministrazione potrà inserire nell'IPA i dati relativi al servizio di Fatturazione elettronica attraverso l'apposita interfaccia web, per la quale si rimanda sempre al citato documento "Guida IndicePA Area Riservata".

Particolare cura si richiede per l'inserimento dei dati relativi al "Canale trasmissivo utilizzato" ed in particolare dei seguenti dati:

- "Indirizzo di posta elettronica del servizio" che sarà validato direttamente dall'interfaccia web dell'IPA attraverso l'invio di un messaggio PEC alla casella indicata;
- "URI della risorsa che definisce il *binding* con il servizio" per il quale l'interfaccia web dell'IPA effettua una verifica che l'URI indicato sia già stato accreditato presso lo SdI. Le Amministrazioni dovranno pertanto preventivamente procedere alla validazione di detto URI direttamente sul Sistema di Interscambio, operazione per la quale si rimanda alle indicazioni riportate all'indirizzo <http://www.fatturapa.gov.it/>.

## 2.4 Aggiornamento e cancellazione dei dati relativi al servizio di Fatturazione elettronica

Nel caso che un'Amministrazione abbia necessità di modificare il canale di trasmissione precedentemente definito per la ricezione delle fatture, deve procedere all'aggiornamento delle relative informazioni nell'IPA, secondo le procedure e le modalità richiamate in precedenza.

Ai fini della ricezione delle fatture sul nuovo canale, tale aggiornamento dovrà essere pubblicato nell'IPA, solo a valle del completamento della procedura di validazione del nuovo canale attraverso le procedure messe a disposizione dallo SdI.

Pertanto l'Amministrazione, ai fini del buon funzionamento del processo, non potrà disattivare il canale già attivo fino al completamento della suddetta procedura.

Parimenti in caso di cancellazione dall'IPA di una Unità Organizzativa abilitata a ricevere fatture elettroniche o di cancellazione delle informazioni relative al servizio di fatturazione elettronica, l'Amministrazione potrà disattivare il canale trasmissivo definito per lo scambio con lo SdI solo a valle del completamento della procedura prevista a tale scopo e messa a disposizione dallo SdI.

## 2.5 Raccomandazioni

### 2.5.1 Comunicazione del "codice ufficio" ai fornitori

E' fondamentale, così come prescritto negli allegati C e D del DM Fatturazione, che le Amministrazioni garantiscano il buon funzionamento del processo di fatturazione, comunicando ai fornitori l'identificativo univoco dell'Ufficio deputato al ricevimento delle fatture elettroniche per tutti i contratti siano essi attualmente in corso o ancora da stipulare. In particolare per ciascun fornitore dovranno provvedere ad indicare l'elenco dei contratti vigenti specificando per ciascun contratto la relativa associazione con i codici identificativi univoci rilasciati dall'IPA.

### 2.5.2 Tempestivo e corretto aggiornamento dell'IPA

L'aggiornamento dei dati identificativi degli uffici destinatari delle fatture elettroniche dovrà essere effettuato dalle Amministrazioni "in tempo utile per garantirne l'utilizzo in sede di trasmissione delle fatture elettroniche" e pertanto secondo i tempi definiti nei commi da 1 a 4 dell'articolo 6 del



Decreto Ministeriale sulla Fatturazione elettronica che garantiscono la trasmissione della fattura in via esclusivamente elettronica.

A regime, l'aggiornamento dei dati identificativi degli uffici destinatari delle fatture elettroniche dovrà essere effettuato dalle Amministrazioni secondo le modalità stabilite con il fornitore.

Ogni variazione dei codici uffici o di altra informazione significativa ai fini della fatturazione elettronica da parte delle Amministrazioni deve essere comunicata tempestivamente ai fornitori secondo le modalità definite con quest'ultimi e comunque con un congruo anticipo per il recepimento delle stesse.



### 3. INDICAZIONI PER GLI OPERATORI ECONOMICI

#### 3.1 Fruibilità delle informazioni relative al servizio di Fatturazione elettronica pubblicate nell'IPA

L'IPA rende disponibili agli operatori economici e/o agli intermediari i codici per l'univoca identificazione degli uffici centrali e periferici delle Amministrazioni destinatarie della fatturazione elettronica.

I dati presenti nell'IPA possono essere consultati in modalità pubblica o in modalità riservata.

In modalità pubblica le informazioni sono accessibili:

- tramite interfaccia web all'indirizzo [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it);
- mediante download di dataset conformi allo standard Open Data, il cui insieme permette di ricostruire l'intera base dati, alla pagina web all'indirizzo: [www.indicepa.gov.it/documentale/opendata.php](http://www.indicepa.gov.it/documentale/opendata.php).

In modalità riservata è possibile accedere ai dati tramite un'interfaccia che utilizza il protocollo LDAP, previo accreditamento all'IPA attraverso la compilazione di un apposito modulo all'indirizzo: [www.indicepa.gov.it/registr-user-ldap/registrazione-form1.php](http://www.indicepa.gov.it/registr-user-ldap/registrazione-form1.php).

Gli uffici centrali e periferici destinatari della fatturazione elettronica sono individuati dal valore "FATTURAZIONE" relativamente all'attributo "nomeSFE" dell'oggetto "Unità organizzativa".

In Tabella 2 sono riportate le informazioni relative al servizio di fatturazione elettronica pubblicate nell'IPA da parte degli Uffici destinatari di fatture elettroniche, in funzione delle diverse modalità di accesso sopra descritte.

N	Dato	Attributo	Web		Open Data	LDAP
			Utente pubblico	Utente area riservata		
1)	Nome servizio	nomeSFE	no	no	si	si
2)	Canale trasmissivo utilizzato	canaleTrasmissivoSFE	no	si	si	si
3)	Data validità canale trasmissivo	dataVerifica	no	si	si	si
4)	Telefono del responsabile del servizio	telephonenumberRespSFE	no	si	si	si
5)	Mail del responsabile del servizio	mailRespSFE	no	si	si	si
6)	Intermediario del servizio	intermediarioSFE	no	si	si	si
7)	Indirizzo di posta elettronica del servizio	mailSFE	no	si	si	si
8)	URI della risorsa che definisce il <i>binding</i> con il servizio	URISFE	no	si	si	si
9)	Codice Univoco Unita Organizzativa	CodiceUnivocoUO	si	si	si	si

Tabella 2 - Modalità di fruizione delle informazioni relative agli Uffici destinatari di Fatturazione elettronica

#### 3.2 Contratti di fornitura in corso

Al fine del corretto funzionamento del processo di fatturazione si raccomanda agli operatori economici o ai loro intermediari di richiedere il codice identificativo dell'Ufficio destinatario di fatturazione elettronica alle Amministrazioni per tutti i contratti attualmente in corso in via preventiva rispetto alla data di decorrenza della procedura prevista dal decreto.



### **3.3 Nuovi contratti di fornitura**

Per tutti i futuri contratti di fornitura, gli operatori economici sono tenuti a richiedere il codice identificativo dell'ufficio destinatario di fatturazione elettronica quale dato obbligatorio ai fini della stipula del contratto.





#### **4. PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE SPECIFICHE OPERATIVE**

Le presenti “Specifiche operative per l’identificazione univoca degli uffici centrali e periferici, delle amministrazioni, destinatari della fatturazione elettronica” sono aggiornate a cura dell’Agenzia per l’Italia Digitale e pubblicate sul sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it).

Sullo stesso sito è pubblicata, nella sezione Documentazione, la Guida ai servizi dell’IPA, nonché i moduli elettronici per l’accreditamento delle Amministrazioni.

FINE DOCUMENTO
----------------